

2) *La competente autorità veterinaria dello Stato membro di origine può chiedere, ai sensi della direttiva del Consiglio 21 novembre 1989, 89/608/CEE, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica, l'assistenza della competente autorità veterinaria dello Stato membro importatore, senza che la facoltà del veterinario ufficiale dello Stato membro di origine di designare, ai fini del trattamento termico da effettuare, uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro importatore sia condizionata da tale domanda.*

(<sup>1</sup>) GU n. C 159 del 24. 6. 1995.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

15 aprile 1997

nel procedimento C-272/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht): Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung contro Deutsches Milch-Kontor GmbH (<sup>1</sup>)

(Aiuto per il latte scremato in polvere — Controlli sistematici — Spese per il controllo)

(97/C 166/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-272/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesverwaltungsgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung e Deutsches Milch-Kontor GmbH, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1976, n. 1624, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro (GU L 180, pag. 9), nella versione di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1726 (GU L 199, pag. 10), sull'interpretazione dell'art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (GU L 199, pag. 1), e sull'interpretazione degli artt. 9, 12, 16 e 95 del Trattato CE, la Corte (Quarta Sezione), composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione (relatore), C.N. Kakouris e P.J.G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: P. Léger; cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 aprile 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *L'art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1976, n. 1624, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro, nella versione di cui al regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1726, e l'art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli, in combinato disposto con l'art. 34 del Trattato CE, ostano all'effettuazione di controlli sistematici diretti ad accertare che siano soddisfatti i requisiti di composizione e di qualità del latte scremato in polvere destinato alla preparazione di alimenti composti per animali in un altro Stato membro, requisiti cui è subordinato il beneficio delle restituzioni all'esportazione, qualora tali controlli siano operati, ai fini della futura esportazione delle merci controllate, all'interno dello Stato esportatore e non alla frontiera. Le menzionate disposizioni non ostano tuttavia all'effettuazione di controlli di tal genere, a condizione che essi vengano effettuati unicamente per sondaggio.*

2) *Un diritto riscosso in occasione di controlli sistematici effettuati all'interno dello Stato esportatore, ai fini della futura esportazione delle merci controllate, costituisce una tassa di effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione, vietata dagli artt. 9 e 12 del Trattato, anche se essa corrisponde al costo effettivo di ciascun controllo.*

(<sup>1</sup>) GU n. C 248 del 23. 9. 1995.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

15 aprile 1997

nella causa C-292/95: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

(Ricorso d'annullamento — Disciplina degli aiuti di Stato nel settore automobilistico — Proroga con effetto retroattivo — Art. 93, n. 1, del Trattato CE)

(97/C 166/05)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-292/95, Regno di Spagna (agenti: Alberto Navarro González e Miguel Bravo-Ferrer Delgado) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: Gérard Rozet e Francisco Enrique González Díaz), avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione, comunicata con lettera 6 luglio 1995 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1995, C 284, pag. 3), con cui è stata disposta la proroga, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1995, della decisione della Commissione medesima 23 dicembre 1992 che